



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 21:12 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti comparenti partecipano alla seduta, parti in presenza e parti in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario, dott. ssa Vimercati Pierluisa, e i sottostanti comparenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i consiglieri Fantoni Paola Eleonora, Spissu Arianna, Perotti Matilde, Bellazzi Luca e Baldina Silvia che partecipano alla seduta da remoto connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei 5 consiglieri collegati.

Risultano presenti all'appello i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Assente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
FANTONI PAOLA ELEONORA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE		
MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
PEROTTI MATILDE	Consigliere	Presente
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
MAZZOLA LUCA	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Sono presenti gli Assessori, in parte in aula ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato: Galiani Antonello, Semplici Daniele e Scardillo Nicola partecipano alla seduta in presenza, Alessandrino Nunziata, Avalle Brunella e Segù Marzia partecipano da remoto, connessi in videoconferenza.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.

Riassume la presidenza VESE Claudio – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

Sono presenti in aula n. 24 consiglieri, essendo rientrati in aula quelli che l'avevano abbandonata durante la trattazione del precedente punto.

Il Presidente cede la parola all'assessore **Avalle** che illustra l'argomento della proposta n. 6 all'ordine del giorno, che è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale", nella seduta del 18 Marzo 2021.

Il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri: **Baldina** da remoto, **Bertucci** in aula.

Il Presidente cede la parola alla Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate, Dott.ssa **Dorisi**, che fornisce i chiarimenti richiesti.

Più nessun Consigliere chiede di parlare.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per*

l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello

stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

VISTA la delibera di CC n. 03 del 20.01.2021 con la quale è stata approvata, la disciplina regolamentare provvisoria di istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che viene contestualmente abrogata e sostituita dal presente provvedimento.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 16 del 19.04.2012.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 14 del 28.03.2011.
- Delibera di G.C n. 39 del 01.03.2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP .
- Delibera di GC n. 59 del 01.03.2019 e n. 67 del 14.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) .
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di CC n. 83 del 29.11.2010 e s.m.i (che ha modificato e integrato la precedente Delibera di CC n.81 del 20.10.2003).
- Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 15.12.2010 di adeguamento degli importi canoni di concessione non ricognitori.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.02.2021 con la quale sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale sulla base degli allegati A-B-C (sotto meglio specificati).

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e gli allegati sotto indicati di cui sono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A- Elenco di classificazione delle Vie, Piazze e Località (per individuare la categoria per applicazione Ex TOSAP e canone mercatale)
- Allegato B - Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori (per la determinazione della ex TOSAP e canone mercatale)
- Allegato C- Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori (per la determinazione della pubblicità e le pubbliche affissioni)
- Allegato D – Determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicato per Antenne e chioschi (ex canone non ricognitori)

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il decreto del Ministero dell'Interno, 13.01.2021, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31.03.2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Dato atto che non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 233 del 10/12/2020: "Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2021";

Con n. 15 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla, Baldina), n. 7 astenuti (Squillaci, Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Perotti, Bellazzi e Mazzola) resi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti, di cui 17 votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , comprensivo dei seguenti allegati di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (che sostituisce la Regolamentazione provvisoria approvata con Delibera di CC n. 03 del 20.01.2021) :
 - Allegato A- Elenco di classificazione delle Vie, Piazze e Località
 - Allegato B - Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori
 - Allegato C- Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per la pubblicità e le pubbliche affissioni
 - Allegato D – Determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicato per Antenne e chioschi
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite già sopra citati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020;
5. di dare atto che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 18.02.2021 si è proceduto alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1.01.2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente, al fine di rendere il regolamento vigente dal 01.04.2021,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 15 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla, Baldina), n. 7 astenuti (Squillaci, Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Perotti, Bellazzi e Mazzola) resi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti, di cui 17 votanti;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
VESE Claudio

Il Segretario Generale
VIMERCATI Pierluisa

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 23/03/2021